

203.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

I N D I C E

	PAG.		PAG.
Atti e progetti di atti normativi comunitari (Assegnazione a Commissioni)	4642	Proposta di legge n. 60-102-104-535-868- 869-889-960-962-1600-1957-2052-2331-2397- 2496-2521-2604-2606-2608:	
Consiglio nazionale dell'economia e del la- voro (Trasmissione di documenti)	4643	(Articolo 2 del testo unificato)	4623
Consiglio regionale della Liguria (Trasmis- sione di documento)	4643	(Emendamenti, subemendamenti ed arti- coli aggiuntivi)	4624
Disegno di legge (Approvazione in Commis- sione)	4642	Proposte di legge:	
Missioni valedoli nella seduta del 23 giugno 1993	4641	(Adesione di deputati)	4641
Mozioni, risoluzioni, Interpellanze ed Inter- rogazioni (Annunzio)	4643	(Annunzio)	4641
		Proposte di legge costituzionale (Adesione di deputati)	4642

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PROPOSTA DI LEGGE: TASSI; OCCHETTO ED ALTRI; MAMMÌ; FORLANI ED ALTRI; ALTISSIMO ED ALTRI; ALTISSIMO ED ALTRI; PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE; POTÌ; TATARELLA; SAVINO; PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE; ZANONE; MATTARELLA ED ALTRI; BOSSI ED ALTRI; SAVINO; LANDI; NANIA; SAVINO; SEGNI ED ALTRI — NUOVE NORME PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (60-102-104-535-868-869-889-960-962-1600-1957-2052-2331-2397-2496-2521-2604-2606-2608)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE, NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

« ART. 18. — 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste presentate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.

2. Per ogni candidato deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistingerlo, nonché la lista alla quale il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Per le candidate donne può essere indicato il proprio cognome solo o con l'aggiunta del cognome del marito.

3. La dichiarazione di presentazione dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle

sezioni elettorali di tali collegi. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi »;

b) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

« ART. 18-bis. — 1. Le liste dei candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale debbono essere presentate in ciascuna circoscrizione con dichiarazione sottoscritta da un numero di elettori pari a 3.000 nelle circoscrizioni fino a un milione di abitanti e a 5.000 nelle circoscrizioni con oltre un milione di abitanti; i sottoscrittori possono essere gli stessi delle candidature nei singoli collegi della circoscrizione. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di candidati da parte di partiti o di gruppi politici, anche collegati fra loro, che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e facciano riferimento a gruppi parlamentari già costituiti o a componenti di gruppi misti. Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere. Si applicano le norme di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 18.

2. Le liste sono formate da un numero di candidati non superiore al numero di seggi assegnati con scrutinio proporzionale alla circoscrizione. Della lista possono far parte anche candidati nei collegi uninominali della medesima circoscrizione, collegati alla lista stessa »;

c) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — 1. Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre circoscrizioni, pena la nullità dell'elezione ».

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE, NEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0.a) L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — 1. Presso la corte d'appello o il tribunale di ogni capoluogo di regione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'ufficio elettorale regionale composto da tre magistrati dei quali uno con funzioni di presidente, scelto dal presidente della corte d'appello o del tribunale.

2. L'ufficio elettorale regionale è competente per gli adempimenti relativi ai collegi uninominali della regione. Nel caso di collegi comprendenti il territorio di due regioni, è competente l'ufficio elettorale della regione in cui risiede il maggior numero di elettori del collegio uninominale ».

2. 57.

Sterpa, Melillo, Marcucci, Marcucci, Scarfagna.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0.a) Il primo comma dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« I partiti o i gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature individuali nei collegi uninominali debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le candidature individuali nei singoli collegi. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato ».

2. 68.

Sterpa, Melillo, Martucci, Marcucci, Scarfagna.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0.a) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — 1. All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o i gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione per ciascuna regione di un rappresentante effettivo e di due supplenti del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito al rispettivo ufficio elettorale regionale delle candidature individuali nei collegi della regione.

2. La designazione di cui al comma 1 è fatta con un unico atto autenticato dal notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun ufficio elettorale regionale le designazioni suddette entro il trentaseiesimo giorno antecedente a quello della votazione ».

2. 69.

Sterpa, Melillo, Scarfagna, Marcucci, Martucci.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2. 11.

Al capoverso 1, sostituire le parole: da non meno di 250 e non più di 350 con le seguenti: da non meno di 1000.

0. 2. 11. 1.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi, Borghezio.

Al capoverso 2, dopo le parole: costituiti in gruppo parlamentare aggiungere la seguente: autonomo.

0. 2. 11. 2.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi, Borghezio.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

« ART. 18. — 1. Le candidature nei collegi uninominali devono essere presentate secondo le modalità previste dall'articolo 20, con dichiarazione sottoscritta da non meno di 250 e non più di 350 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio; se presentate da un partito o gruppo politico organizzato, devono indicare il contrassegno tra quelli depositati precedentemente al Ministero dell'interno, previa autorizzazione scritta del rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato che ha depositato il contrassegno medesimo.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le candidature presentate dai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nelle ultime elezioni abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto un seggio in una sola delle due Camere.

3. Le candidature devono essere accettate con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio. Per i

cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare ».

2. 11.

Sterpa, Melillo, Scarfagna, Maruccci, Martucci.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire il primo periodo con il seguente: La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per gruppi o per singoli candidati.

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole: nonché la lista alla quale il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2).

2. 13.

Pannella, Vito, Bonino, Ciccio-messere, Taradash.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per gruppi, ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della circoscrizione.

2. 4.

Boato, Giuliani, Rutelli.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2. 12.

Al secondo periodo, sostituire la parola: regione con la seguente: circoscrizione.

0. 2. 12. 1.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi, Borghezio.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non superiore al numero dei collegi della regione.

2. 12.

Segni.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: nei collegi uninominali aggiungere la seguente: maggioritari.

2. 14.

D'Onofrio.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole: i quali si collegano a liste presentate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura.

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma, alla stessa lettera, capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole: nonché la lista alla quale il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2);*

b) *all'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso 1, numero 2), secondo periodo, sopprimere le parole da: detratto fino alla fine del numero.*

2. 15.

Recchia, Bassanini, Barbera,
Forleo, Alfonsina Rinaldi,
Tortorella, Vigneri, Violante.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole: i quali si collegano a liste presentate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura.

Conseguentemente, al medesimo comma, alla stessa lettera, capoverso 2, primo pe-

riodo, sopprimere le parole: nonché la lista alla quale il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2).

2. 5.

Boato, Giuliari, Rutelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole da: i quali si collegano fino alla fine del periodo.

* 2. 16.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi, Borghezio.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole da: i quali si collegano fino alla fine del periodo.

* 2. 17.

Melillo, Zanone, Sterpa.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: a liste con le seguenti: ad una o più liste.

2. 18.

Lucio Magri, Brunetti, Fischetti,
Benedetti, Galante, Guerra,
Russo Spena.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: si collegano con le seguenti: possono collegarsi.

Conseguentemente, al medesimo comma, alla stessa lettera, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: si collega con le seguenti: è eventualmente collegato.

2. 1.

Lavaggi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: La presentazione può avvenire anche per singoli candidati, non collegati ad

alcuna lista. Il singolo candidato deve essere contraddistinto da un contrassegno autonomo rispetto ai contrassegni di tutti gli altri candidati nei collegi uninominali della circoscrizione nonché di tutte le liste della circoscrizione stessa.

2. 77.

Pannella, Vito, Bonino, Ciccio-messere, Rapagnà.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La presentazione può avvenire anche per singoli candidati, non collegati ad alcuna lista, privi di contrassegno.

2. 78.

Pannella, Vito, Bonino, Ciccio-messere, Rapagnà.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La presentazione delle candidature può avvenire anche per singoli candidati non collegati ad alcuna lista.

* 2. 6.

Boato, Giuliani, Rutelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La presentazione delle candidature può avvenire anche per singoli candidati non collegati ad alcuna lista.

* 2. 19.

Pannella, Vito, Bonino, Ciccio-messere, Taradash.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega.

2. 80.

La Commissione.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: per il quale viene presentato e aggiungere le seguenti: , nel caso di candidati collegati a liste..

2. 7.

Boato, Giuliani, Rutelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: nonché la lista alla quale il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2).

* 2. 21.

Segni.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: nonché la lista alla quale il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2).

* 2. 22.

Melillo, Zanone, Sterpa.

Al comma 1, alla lettera a), capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole: nonché la lista alla quale il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2).

* 2. 23.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi, Borghezio.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole: ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2).

2. 2.

Lavaggi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Qualora il contrassegno del candidato nel collegio uninominale sia lo stesso di quello di una lista presentata per l'attribuzione dei seggi in ragione

proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazione ed accettazione difforme. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore.

2. 81. La Commissione.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: il proprio cognome solo o con l'aggiunta del con le seguenti: il solo cognome o può essere aggiunto il.

2. 82. La Commissione.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, dopo la parola: presentazione aggiungere le seguenti: del gruppo.

2. 24. Segni.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4 con il seguente:

4. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve essere sottoscritta da almeno tremila elettori nelle circoscrizioni con popolazione fino ad un milione di abitanti e da almeno cinquemila elettori nelle circoscrizioni con popolazione superiore ad un milione di abitanti. I sottoscrittori devono essere iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione.

2. 25. Segni.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 400.

2. 27. Valensise, Tatarella, Nania, Tassi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: da almeno 1000 elettori con le seguenti: da non meno di 500 e non più di 1000 elettori.

* 2. 8.

Boato, Giuliari, Rutelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: da almeno 1.000 elettori con le seguenti: da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori.

* 2. 26.

Melillo, Zanone, Sterpa.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, sostituire la cifra: 1000 con la seguente: 500.

** 2. 3.

Lavaggi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 500.

** 2. 28.

Ferri, Costi, Romeo.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 500.

** 2. 29.

Valensise, Tatarella, Nania, Tassi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, sostituire la cifra: 1000 con la seguente: 500.

** 2. 30.

Adolfo Battaglia, Passigli, Bianchini, Modigliani, Paggini, Pellicanò, Lavaggi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole da: nel collegio fino alla fine del periodo con le seguenti: nella circoscrizione.

2. 31.

Adolfo Battaglia, Passigli, Bianchini, Modigliani, Paggini, Pellicanò, Lavaggi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, sopprimere le parole: o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi.

2. 9.

Boato, Giuliani, Rutelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Nessuna sottoscrizione è richiesta per il candidato che si collega a norma del comma 2 ad una lista di partito o di gruppo politico che nell'ultima elezione abbia presentato candidature con proprio contrassegno e faccia riferimento a gruppi parlamentari già costituiti o a componenti di gruppi misti.

2. 32.

Valensise, Tatarella, Nania, Tassi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 5, primo periodo, sostituire le parole: da un sindaco o da un notaio con le seguenti: da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

2. 33.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi, Borghezio.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

7. All'atto della presentazione della candidatura ciascun candidato deve ver-

sare la somma di lire 10 milioni a titolo di cauzione. Dell'avvenuto versamento della cauzione viene rilasciata ricevuta. La cauzione viene rimborsata, su richiesta, ai candidati che ottengono almeno il 7 per cento dei voti validamente espressi nel collegio. La cauzione non viene rimborsata ai candidati che si trovano al momento della votazione in condizioni di ineleggibilità.

2. 34.

Pannella, Vito, Bonino, Ciccio-messere, Taradash.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

7. I candidati in collegi uninominali in cui sono prevalenti minoranze linguistiche riconosciute (circoscrizioni 6, Trentino-Alto Adige, e 9, Friuli-Venezia Giulia) sono eletti se nel loro collegio riportano il maggior numero di voti, anche se non collegati per le finalità di cui al comma 1, numero 2, dell'articolo 77.

2. 35.

Ebner, Widmann, Thaler Ausserhofer.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

2. 36.

Segni.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2. 37.

Lucarelli, Borgia, Abbruzzese, Francesco Colucci, Aniasi, Mundo, D'Andreamatteo, Cariglia, Giuseppe Albertini, Romano, Potì, Pappalardo, Olivo, Maccheroni, Ciampaglia, Stornello, Antonio Testa, Sollazzo, Del Basso De Caro, Cresco, Piro, Farigu.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1 con i seguenti:

« 1. Le liste dei candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale devono essere sottoscritte:

a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi fino a 500.000 abitanti;

b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi con più di 1.000.000 di abitanti.

1-bis. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni delle liste dei candidati per ogni collegio di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è ridotto della metà ».

2. 83.

Boato, Giuliari, Rutelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1, sostituire il primo periodo con i seguenti:

Le liste dei candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale devono essere sottoscritte:

a) da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti;

b) da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

c) da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

La sottoscrizione delle liste può essere effettuata anche dagli stessi sottoscrittori delle candidature nei singoli collegi della circoscrizione alle liste medesime collegate.

2. 86.

La Commissione.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: da un numero di elettori aggiungere le seguenti: iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nella circoscrizione.

2. 39.

Pannella, Vito, Bonino, Ciccio-messere, Taradash.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: 3.000 nelle circoscrizioni fino a un milione di abitanti e a 5.000 con le seguenti: 6.000 nelle circoscrizioni fino a un milione di abitanti e a 10.000.

2. 42.

Landi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: 3.000 nelle circoscrizioni fino a un milione di abitanti e a 5.000 con le seguenti: 5.000 nelle circoscrizioni fino a un milione di abitanti e a 10.000.

2. 40.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi, Borghezio.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: 3.000 nelle circoscrizioni fino a un milione di abitanti e a 5.000 con le seguenti: 1.500 nelle circoscrizioni fino a un milione di abitanti e a 2.500.

2. 41.

Ferri, Costi, Romeo.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1, sopprimere il secondo, il terzo ed il quarto periodo.

2. 44.

Zanone.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

2. 87.

La Commissione.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , anche collegati fra loro.

2. 46.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi, Borghezio.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1, secondo periodo, dopo le parole: proprio contrassegno aggiungere le seguenti: purché si presentino con il medesimo contrassegno.

2. 47.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi, Borghezio.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole: e facciano riferimento a gruppi parlamentari già costituiti o a componenti di gruppi misti con le seguenti: ed abbiano ottenuto una rappresentanza parlamentare costituita in gruppo autonomo.

2. 48.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi, Borghezio.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1, secondo periodo, sopprimere le parole: o a componenti di gruppi misti.

2. 49.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi, Borghezio.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche in caso di utilizzo di un nuovo contrassegno.

2. 50.

Passigli, Bianchini, Modigliani, Lavaggi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: Si applicano le norme di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 18.

2. 51.

Pannella, Vito, Bonino, Ciccio-messere, Taradash.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: Si applicano le norme di cui ai commi 3, 4, secondo periodo, e 5 dell'articolo 18.

2. 89.

La Commissione.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 2 con il seguente:

2. Le liste sono formate dai candidati nei collegi uninominali. Vengono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, ai sensi dell'articolo 84, i candidati compresi nella lista, secondo l'ordine decrescente determinato dalla percentuale dei voti validi riportata, al primo turno, dai candidati nei collegi uninominali.

2. 52.

Adolfo Battaglia, Passigli, Mammi, Rizzi, Bianchini, Modigliani, Pellicanò.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: con scrutinio proporzionale con le seguenti: in ragione proporzionale.

2. 88.

La Commissione.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2. 53.

Sopprimere le parole: un numero pari di e la successiva parola: di prima di: candidate.

0. 2. 53. 1.

Boato.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tali liste devono comprendere un numero pari di candidati e di candidate, in sequenza alternata nell'ordine di lista.

2. 53. Iotti, Turco, Alfonsina Rinaldi, Vigneri, Serafini, Recchia, Bassanini, Barbera, Forleo, Tortorella, Violante, Moiola Viganò, Biricotti Guerrieri, Fronza Crepaz, Beebe Tarantelli, Lavaggi, Boato, Bassolino, Breda, Manisco, Angius, Sestero Gianotti, Giordano Angelini, Ramon Mantovani, Guerra, Mancina, Bolognesi, Alveti, Rodotà, Russo Spina, Vendola, Benedetti, Bordon, Senese, Giuntella, Gianna Serra, Poggiolini, Landi, Tealdi, Alessi, Lettieri, Sanna, Lorenzetti Pasquale, Lusetti, Napoli, Manti, D'Alerna, Buttitta, Montecchi, Di Prisco, Ingrao, Nicolini, Innocenti, Petruccioli, Mussi, Oliverio, Giannotti, Soriero, Dalla Chiesa Curti, Longo, Ennio Grassi, Turci, Misasi, Patria, Finocchiaro Fidelbo, Nucci Mauro, Ebner, Pioli, Camoirano Andriollo, Bonsignore, Caveri, Thaler Ausserhofer, Widmann, Gelpi, Gualco, Lattanzio, D'Onofrio, Strada, Vannoni, Veltroni, Visani, Gasparotto, Trupia Abate, Pollastrini Modiano, Bertezolo, Pecoraro Scanio, Sangiorgio, Giuliani, Crippa, Pratesi, Lecce, Mattioli, Paissan, Borsano.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le liste devono essere composte da persone di sesso diverso in ordine alternato, fermo il principio di non candidare più di due terzi di persone dello stesso sesso.

2. 75.

Breda, Landi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, sopprimere il secondo periodo.

2. 54.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi, Borghezio.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Della lista non possono far parte candidati nei collegi uninominali.

* 2. 10.

Boato, Giuliani, Rutelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Della lista non possono far parte candidati nei collegi uninominali.

* 2. 56.

Pannella, Vito, Bonino, Ciccio-messere, Taradash.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: La lista deve essere composta, almeno per i due terzi, da candidati dei collegi della circoscrizione.

2. 55.

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, secondo periodo, sopprimere le parole: collegati alla lista stessa.

2. 84.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi, Borghezio.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: collegi uninominali aggiungere la seguente: maggioritari.

2. 58.

D'Onofrio.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — 1. Nessun candidato può presentarsi in più di tre collegi uninominali al primo turno della medesima elezione ed in più di uno nel secondo turno, pena l'annullamento delle candidature ».

2. 59.

Sterpa, Melillo.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole: in più di tre circoscrizioni con le seguenti: in più di tre collegi uninominali proporzionali.

2. 60.

D'Onofrio.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole: tre circoscrizioni con le seguenti: una circoscrizione.

* 2. 61.

Zanone.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole: tre circoscrizioni con le seguenti: una circoscrizione.

* 2. 62.

Adolfo Battaglia, Passigli, Bianchini, Paggini, Modigliani, Pellicanò, Rizzi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) all'articolo 14, sono apportate le seguenti modifiche:

1) Al primo comma, dopo le parole: « che intendono presentare » aggiungere le parole: « candidature nei collegi uninominali o »;

2) Al comma terzo, dopo le parole: « la presentazione di contrassegni », aggiungere le parole: « sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia a liste, ».

2. 91.

La Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

d) All'articolo 14, aggiungere, dopo il terzo comma, le seguenti parole:

Ai fini di cui al comma precedente costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre all'effetto cromatico ed alla rappresentazione grafica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le singole parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento.

Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precludere surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso ».

L'articolo 16 sopprimere le seguenti parole: con quello che abbiano presentato.

2. 92.

La Commissione.

Dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

d) All'articolo 2, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma primo, dopo le parole: « le liste dei candidati » aggiungere le seguenti: « o le candidature nei collegi uninominali »;

2) al comma secondo, dopo le parole: « Insieme con le liste dei candidati » aggiungere le seguenti: « o le candidature nei collegi uninominali »;

3) al comma secondo, aggiungere le seguenti parole: « alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18 »;

4) al comma quinto, aggiungere le parole: « le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali »;

5) al comma sesto, aggiungere le parole: « né più di una candidatura di collegio uninominale »;

6) al comma settimo, dopo le parole: « della lista dei candidati » aggiungere le seguenti: « o della candidatura nei collegi uninominali ».

Sostituire la parola: « medesima » con le parole: « o la candidatura nei collegi uninominali ».

Sopprimere le parole da: « anche agli effetti » fino alla fine del comma.

7) al comma 8, dopo le parole: « della lista dei candidati » aggiungere le seguenti: « o della candidatura nei collegi uninominali »;

e) Al primo comma dell'articolo 22, al numero 3), le parole: « non inferiore a tre » sono soppresse.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le norme del procedimento elettorale preparatorio di cui al titolo III del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si riferiscono, in quanto applicabili, anche alle candidature nei collegi uninominali.

2. 90.

La Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Le candidature individuali nei collegi uninominali devono essere presentate alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale del capoluogo della regione nel cui territorio è iscritto il collegio medesimo, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaduesimo giorno antecedente a quello della votazione.

Per il periodo di cui al primo comma la cancelleria della corte d'appello o del tribunale rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. Insieme alle candidature individuali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di nascita o documenti equipollenti, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati, nonché le dichiarazioni di presentazione delle candidature firmate dal prescritto numero di elettori.

Le dichiarazioni di cui al secondo comma devono essere corredate dei certificati anche collettivi dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali del comune. »;

2) il sesto comma è sostituito dal seguente:

« Nessuno degli elettori può sottoscrivere più di una candidatura. »;

3) il settimo comma è abrogato;

4) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

« Ciascun partito e ciascun gruppo organizzato, che abbiano presentato candidature, nonché ciascun candidato non proposto da un partito o gruppo organizzato devono indicare due delegati effettivi e due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25 ».

2. 65.

Sterpa, Melillo.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2. 64.

Al capoverso 1, lettera d), sopprimere le parole: con contrassegni diversi.

0. 2. 64. 1.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi, Borghezio.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

« ART. 22. — 1. L'ufficio elettorale regionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione dei candidati:

a) verifica se le candidature individuali siano state presentate entro i termini e siano sottoscritte dal numero degli elettori prescritti; in caso negativo dichiara non valide le candidature che non soddisfino tali condizioni;

b) verifica se le candidature individuali presentate da partiti o gruppi organizzati siano conformi a quanto previsto dagli articoli 17 e 18 e ricusa quelle che non soddisfino tali condizioni;

c) ricusa le candidature individuali di quei candidati per i quali manca la prescritta accettazione, che non abbiano compiuto o che non compiano il venticinquesimo anno di età il giorno delle elezioni e di quelle per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita o il documento equipollente o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

d) ricusa le candidature individuali presentate in più collegi con contrassegni diversi ».

2. 64.

Sterpa, Melillo, Scarfagna.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

« ART. 24. — 1. L'ufficio elettorale regionale, non appena scaduto il termine per la presentazione dei ricorsi, o nel caso sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione dell'ufficio elettorale centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce mediante sorteggio cui hanno diritto a presenziare i delegati dei candidati proposti dai partiti e dei candidati individuali di cui all'ottavo comma dell'articolo 20, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare alle candidature medesime. Le candidature individuali e gli eventuali contrassegni sono riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui alla lettera c) secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

b) trasmette alla prefettura del capoluogo della regione l'elenco delle candidature definitive di ogni collegio con i relativi contrassegni per la stampa delle schede di votazione e per l'adempimento di cui alla lettera c);

c) provvede, per mezzo della prefettura del capoluogo di regione, alla stampa per ciascun collegio uninominale dell'elenco dei candidati individuali con eventuale relativo contrassegno ed alla trasmissione di esso ai sindaci dei comuni dei vari collegi della regione per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto debbono essere presentate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione: uno a disposizione dell'ufficio e gli altri per l'affissione nelle sale delle votazioni ».

2. 63.

Sterpa, Melillo, Marcucci, Martucci, Scarfagna.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

d) il secondo periodo del primo comma dell'articolo 27 è sostituito dal seguente: « Il certificato indica il collegio uninominale, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, i giorni e l'ora delle votazioni e reca due tagliandi di diverso colore per i due turni elettorali, di cui uno è staccato dal presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto nel primo turno e l'altro è staccato nell'eventuale secondo turno elettorale »;

e) Al n. 4) del primo comma dell'articolo 30 le parole: « le liste dei candidati della circoscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « l'elenco dei candidati nel collegio uninominale con eventuali relativi contrassegni ».

2. 70.

Sterpa, Melillo, Marcucci, Marcucci.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

« ART. 27-bis. — 1. Insieme al certificato d'iscrizione nelle liste elettorali è consegnata a ciascun elettore una pubblicazione informativa sui candidati del relativo collegio uninominale. Ciascun candidato cura la parte relativa alla presentazione delle propria candidatura. ».

2. 66.

Pannella, Vito, Bonino, Ciccio-messere, Taradash.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

« ART. 31. — 1. Le schede sono di carta consistente di tipo unico e di identico colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno e riprodu-

cono, per ogni collegio, i nominativi dei candidati e gli eventuali relativi contrassegni, recando l'ordine determinato in applicazione dell'articolo 24.

2. Le schede devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle B, C ed H allegate al presente testo unico ».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Le tabelle di cui al comma 2 dell'articolo 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono modificate dal Governo in attuazione del contenuto della presente legge entro 60 giorni dalla data della sua entrata in vigore.

2. 71.

Sterpa, Melillo, Scarfagna.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

« ART. 31. — 1. Le schede sono di carta consistente di tipo unico e di identici colori, sono fornite a cura del Ministero dell'interno e riproducono, per ogni collegio, i nominativi dei candidati e gli eventuali relativi contrassegni secondo l'ordine determinato in applicazione dell'articolo 24.

2. Sotto il nominativo di ogni candidato devono esservi due rettangoli indicati rispettivamente con la scritta "primo voto" e "secondo voto".

3. Non è consentito di esprimere il primo ed il secondo voto a favore del medesimo candidato. Nel caso di doppio voto identico si computa soltanto il primo.

4. Le schede devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle allegata al presente testo unico ».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Il Governo della Repubblica è autorizzato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare le tabelle allegare al testo unico n. 361 del 1957 confermente alle modifiche ad esso apportate dalla presente legge.

2. 74.

Zanone.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) il primo e il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 58 sono sostituiti dal seguente: « L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando un segno con la matita nel rettangolo contenente il nominativo del candidato da lui prescelto ed il contrassegno ad esso eventualmente abbinato ».

2. 72.

Sterpa, Melillo.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) all'articolo 58 il secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, deve votare tracciando sulla scheda un segno con la matita sul rettangolo sottostante il nome del candidato prescelto per il primo voto, ed un altro segno sul rettangolo sotto un altro candidato per il secondo voto. L'elettore deve poi piegare la scheda, chiudendola inumidendo la parte gommata ».

2. 76.

Zanone.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) l'articolo 85 è sostituito dal seguente:

« ART. 85. — 1. Il deputato eletto in più collegi uninominali al primo turno deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro quarantotto ore dalla proclamazione, quale collegio prescelga. Mancando l'opzione l'ufficio elettorale centrale nazionale procede mediante sorteggio.

2. Per i collegi rimasti senza il deputato eletto al primo turno a seguito di opzione, si procede al secondo turno con le modalità di cui all'articolo 85-bis ».

2. 73.

Sterpa, Melillo, Scarfagna.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 64 è sostituito dal seguente:

« 1. Le operazioni di votazione terminano alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto »;

b) l'articolo 65 è abrogato.

2. 01.

Pannella, Vito, Bonino, Ciccio-messere, Rapagnà.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART 2-bis.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 64, primo comma, le parole: « proseguono fino alle ore 22 » sono sostituite dalle seguenti: « hanno termine alle ore 22 »;

b) all'articolo 64, sono abrogati i commi secondo, terzo, quarto e quinto;

c) l'articolo 65 è abrogato.

2. 02.

Boato, Giuliari, Rutelli.

COMUNICAZIONI

**Missioni veevoli
nella seduta del 23 giugno 1993.**

Agrusti, Artioli, d'Aquino, de Luca, Forlani, Foschi, Fumagalli Carulli, Matulli, Mazzuconi, Palermo, Sacconi, Spini.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Artioli, Giorgio Carta, Cerutti, Raffaele Costa, d'Aquino, de Luca, Fiori, Forlani, Matulli, Mazzuconi, Palermo, Pisicchio, Sacconi, Spini.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 22 giugno 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

GASPARRI: « Istituzione del Ministero delle attività culturali, artistiche, sportive e del tempo libero » (2819);

BUONTEMPO: « Nuove norme per fronteggiare l'emergenza abitativa » (2820);

MARTINAT ed altri: « Modifiche all'articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di divieto di pubblicazione e di diffusione di sondaggi nel corso di consultazioni elettorali » (2821);

BATTISTUZZI: « Modifiche alla legge 2 febbraio 1973, n. 12, recante disposizioni in materia di natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio » (2822);

BOTTINI: « Concessione di contributi per l'installazione di videocitofoni negli edifici privati al servizio di cittadini sordomuti » (2825);

MUSSOLINI: « Modifiche agli articoli 520 e 541 del codice penale, in mate-

ria di delitti contro la moralità pubblica e il buon costume commessi dal pubblico ufficiale » (2826);

TURCI ed altri: « Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi » (2827);

STRADA ed altri: « Norme per la determinazione della base imponibile nella tassazione del consumo di gas metano al fine di tutelare gli interessi e i diritti dei consumatori e degli utenti » (2828);

PARLATO: « Nuove norme per l'esame di concorso per la professione di procuratore legale » (2830).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di deputati
a proposte di legge.**

La proposta di legge Vincenzo Mancini ed altri: « Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra » (834); *(annunziata nella seduta del 25 maggio 1992)* è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Renzulli.

La proposta di legge Matteja e Dosi: « Norme per la cessazione dei crediti vantati verso le società ex EFIM in pagamento di debiti previdenziali e fiscali » (2650) *(annunziata nella seduta del 13 maggio 1993)* è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Ostinelli, Mazzetto, Arrighini, Provera, Maurizio Balocchi, Magnabosco, Peraboni, Magistroni, Bonato, Frontini, Latronico, Ongaro, Polli, Oreste Rossi, Terzi.

**Adesione di deputati
a proposte di legge costituzionale.**

La proposta di legge costituzionale La-briola ed altri: « Modifica dell'articolo 82 della Costituzione » (2697) (annunziata nella seduta del 26 maggio 1993) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Tiraboschi.

La proposta di legge costituzionale La-briola ed altri: « Modifica dell'articolo 21 della Costituzione » (2703) (annunziata nella seduta del 26 maggio 1993) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Tiraboschi e Lucarelli.

Approvazione in Commissione.

Nella riunione odierna della III Commissione permanente (Affari esteri), in sede legislativa, è stato approvato il seguente disegno di legge:

« Partecipazione dell'Italia al *Rain forest trust fund* » (2317).

**Assegnazione di atti e progetti di atti
normativi comunitari a Commissioni.**

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee n. L 141 dell'11 giugno 1993 e C165 e n. C166 del 16 e 17 giugno 1993 sono stati pubblicati i seguenti atti e progetti di atti normativi comunitari.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, i suddetti documenti sono deferiti per l'esame alle sottoindicate Commissioni permanenti, con il parere della Commissione speciale per le politiche comunitarie:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

COM (93) 209 – Proposta di direttiva del Consiglio relativa al diritto di soggiorno degli studenti;

alla II Commissione (Giustizia):

Direttiva 93/6/CEE – Direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi;

Direttiva 93/22/CEE – Direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori;

alla VI Commissione (Finanze):

Direttiva 93/6/CEE – Direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi;

Direttiva 93/22/CEE – Direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori;

alla VII Commissione (Cultura):

COM (93) 209 – Proposta di direttiva del Consiglio relativa al diritto di soggiorno degli studenti;

alla XI Commissione (Lavoro):

COM (93) 209 – Proposta di direttiva del Consiglio relativa al diritto di soggiorno degli studenti;

COM (93) 155 – Proposta di direttiva del Consiglio sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro;

alla XII Commissione (Affari sociali):

COM (93) 155 – Proposta di direttiva del Consiglio sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.

**Trasmissione
dal consiglio regionale della Liguria.**

Il presidente del consiglio regionale della Liguria ha trasmesso il testo di un voto approvato dal consiglio stesso, concernente le riforme istituzionali.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, ed è a disposizione degli onorevoli deputati presso l'Ufficio Affari Generali.

**Trasmissione dal Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro.**

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 16 giugno 1993, ha trasmesso il testo delle osservazioni e proposte elaborato dalla Commissione per i

rapporti internazionali di quel Consesso nel quadro dei lavori sul « Dopo Maastricht », concernenti in particolare:

l'applicazione del principio di sussidiarietà;

l'allargamento ad alcuni paesi EFTA dell'Unione europea;

il piano di adozione per promuovere la crescita economica e la lotta alla disoccupazione.

Questa documentazione sarà trasmessa alle Commissioni competenti.

**Annunzio di mozioni, di risoluzioni,
di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza mozioni, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

